

**TRIBUNALE DI TERAMO**

Magistratura del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dr. [REDACTED], nella causa iscritta al n°1410/2019
R.G.

TRA

[REDACTED] nato/a il 15.03.1958 a Mosciano S. Angelo (TE), ivi residente, elettivamente domiciliato/a in Teramo, presso lo Studio dell'Avv. Alice Fernandez, che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti;

E

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED]

All'udienza del giorno 16 settembre 2020 ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara che [REDACTED] è affetto/a da tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra, di origine professionale che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico) nella seguente misura: 8% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (27.07.2018) e che, in concorso con malattia professionale già riconosciuta (sindrome del tunnel carlae) con attribuzione del grado di inabilità del 3%, determina un'inabilità complessiva pari all'11%;
- per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado complessivo di inabilità del 14% secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico" di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
- condanna inoltre l'INAIL a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi €2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., già liquidate.

Così deciso in Teramo in data 16 settembre 2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esperita negativamente la procedura amministrativa, [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'INAIL chiedendo il riconoscimento del diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa, vantando postumi invalidanti permanenti. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione dell'indennizzo ovvero alla costituzione della rendita in misura corrispondente al grado di inabilità, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).

L'INAIL si è costituito in giudizio per resistere alla domanda, contestando l'esistenza di un'esposizione al rischio di contrarre la patologia denunciata in relazione all'attività lavorativa svolta dall'assicurata, dedita a lavori che non comportavano una costante necessità di assunzione di posture incongrue, in specie "over head", responsabile, questa, secondo la letteratura scientifica in materia, di un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori capace di determinare l'insorgenza della denunciata tecnopatia.

Sono stati ammessi ed espletati prova per testi e c.t.u. medico legale.

Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall'I.N.A.I.L. si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.

Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.



Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati sia alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte (testi D. [redacted]), da cui si evince che la ricorrente ha svolto dal 2000 l'attività lavorativa di operaia presso industria agroalimentare, compiendo movimenti ripetitivi (quindici volte al minuto) con le braccia sollevate sopra il capo ed effettuando sollevamento e spostamento di pesi, costituiti da cassette da impilare sino a raggiungere un'altezza di un metro e settanta centimetri del peso di circa kg.12 ciascuna), sia alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente tecnico, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, è infatti pervenuto alla conclusione che la ricorrente è affetta da tendinopatia della cuffia dei rotatori e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.

Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Il rischio professionale è, peraltro, inquadrabile nella previsione di cui al punto 78 della tabella delle malattie professionali, settore industria, allegata al d.m. 9 aprile 2008 (*“Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore per lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”*) e la valutazione è riconducibile alla voce 224 (*“Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi”*) della tabella delle menomazioni (d.m.12 luglio 2000).

Il perito ha altresì specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 8% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (27.07.2018).

Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.

Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (presentata in data 27.07.2018), e quindi dal 01.08.2018.



La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. L'Inail va dunque condannato alla erogazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità dell'8% secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico", con percentuale complessiva pari all'11% in concorso con precedente tecnopatia (sindrome del tunnel carpale).

Sui ratei arretrati vanno liquidati "ex lege" gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.

Le spese seguono la soccombenza.

Restano definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.

Questi i motivi del retroscritto dispositivo.

Così deciso in Teramo in data 16 settembre 2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani

